

**Convenzione Quadro**  
**tra**  
**l'Università degli Studi di Trieste**  
**e**  
**il Comune di Trieste**

l'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2020

.e

il Comune di Trieste, in prosieguo denominato "Comune", con sede legale in Trieste, Piazza dell'Unità d'Italia n. 4 – CAP 34121 (TS), rappresentato dalla Direttrice del Servizio Musei e Biblioteche, dr. Laura Carlini Fanfogna, nata a Trieste (TS), il 1° novembre 1955, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede del Comune di Trieste, in qualità di rappresentante legale, autorizzata alla stipula del presente atto con delibera della Giunta Comunale del 2 dicembre 2019

indicate di seguito anche "Parti",

PREMESSO CHE

- a Trieste è attiva dal 2007 una rete promossa dal Comune di Trieste tra gli enti locali, gli atenei e gli istituti di ricerca scientifica che operano a livello nazionale e internazionale, volta a condividere strategie e individuare azioni concrete per ottenere ricadute positive per il territorio e per la cittadinanza;
- l'Università di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione

della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;

- il Comune ha, tra le finalità statutarie, sia la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, storico ed artistico, sia la promozione dello sviluppo culturale della popolazione, l'incoraggiamento e il sostegno delle attività storico-artistiche, favorendo in particolare la conservazione delle tradizioni delle varie componenti religiose e culturali della Comunità locale;

- il Comune di Trieste, con il Servizio Musei e Biblioteche, valorizza il patrimonio storico della città. I musei del Comune di Trieste seguono il dettato enunciato dall'International Council of Museums (ICOM) secondo il quale il museo è "istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che compie ricerche sulle testimonianze materiali e immateriali dell'uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e specificamente le espone a fini di studio, di educazione e di diletto". Applicano inoltre i principi enunciati dal Codice dei Beni culturali (D. Lgs. 42/2004 art. 101, comma 2): il museo è "una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio. Ogni museo affianca al dovere della conservazione la missione di rendere possibile la fruizione dei beni culturali lì conservati da parte del pubblico a scopo educativo, ricreativo, di pubblico godimento".

- l'Università di Trieste e il Comune hanno già in essere una Convenzione che riguarda il riallestimento e la gestione di uno dei Civici Musei, il Museo Joyce, con obiettivi comunque ampi, che vanno da attività di studio, ricerca scientifica e alta formazione ad azioni di sostegno al cosiddetto "turismo culturale", che includono l'organizzazione di conferenze, seminari e incontri e la progettazione di laboratori e stage;

- all'interno dell'Università di Trieste è stato recentemente costituito il Centro Interdipartimentale per la Scienza e la Tecnologia applicate ai Beni Culturali - SCICC (SCIENCE and technology for Cultural heritage Center) al fine di creare un polo di riferimento nel settore dei Beni Culturali, sia

per l'attività di ricerca scientifica che per le attività di consulenza e supporto per la gestione dei Beni Culturali, l'organizzazione di servizi per la loro conservazione e valorizzazione, e per la divulgazione della loro conoscenza anche attraverso le tecnologie abilitanti;

- è in corso di attuazione una Convenzione fra il suddetto Centro Interdipartimentale per la Scienza e la Tecnologia applicate ai Beni Culturali – SCICC e altre strutture di ricerca di base e applicata della Regione FVG – l' "Abdus Salam" International Centre for Theoretical Physics - ICTP / Multidisciplinary Laboratory, Elettra-Sincrotrone Trieste S.C.p.A., l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina - ASUGI / Unità di ricerca di Paleoradiologia e Scienze Affini e l'Accademia Jauféré Rudel di Studi Medievali / Sezione di Storia della Medicina e Bioarcheologia – al fine di creare una rete operativa con finalità condivise;

- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'Università che il Comune possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO DI SEGUITO.

## **Articolo 1**

### **Oggetto della Convenzione**

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:

- ricerca scientifica di base e applicata in materia di Beni Culturali, con particolare attenzione per i contenuti delle Collezioni dei Civici Musei di Trieste;
- applicazione di tecnologie innovative per la conservazione e la valorizzazione di Beni Culturali;
- catalogazione, in base a standard condivisi, e studio di reperti di natura e tipologia diverse facenti parte delle Collezioni dei Musei, e dei relativi contesti di provenienza;

- collaborazione alla divulgazione dei risultati e alla conoscenza del patrimonio conservato.

## **Articolo 2**

### **Modalità della collaborazione**

Nell'ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione.

Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo, così individuate:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell'Ateneo;
- attività didattiche, comprese tra l'altro attività non curriculari, seminari, cicli di conferenze.

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

Nel caso la controparte sia un ente pubblico e gli atti succitati riguardino la gestione di attività di interesse comune, essi dovranno attenersi alla disciplina di cui all'art. 15 della legge 241/90 s.m.i.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né

a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Per l'Università di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell'art. 9 della presente Convenzione Quadro.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

### **Articolo 3**

#### **Referenti della Convenzione**

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra non appena possibile con comunicazione scritta.

### **Articolo 4**

#### **Clausola di non concorrenza**

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, il Referente universitario della Convenzione è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

### **Articolo 5**

#### **Clausola di segretezza**

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione Quadro.

## **Articolo 6**

### **Clausola di limitazione di responsabilità**

Il Servizio Musei e Biblioteche non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni del Servizio Musei e Biblioteche né lo rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte del Servizio Musei e Biblioteche.

E' esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dal Servizio Musei e Biblioteche; è parimenti esclusa ogni garanzia del Servizio Musei e Biblioteche per le obbligazioni contratte dall'Università.

## **Art. 7**

### **Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici**

Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici.

Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero

comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

## **Articolo 8**

### **Coperture assicurative e Sicurezza**

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi/studiosi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

## **Articolo 9**

### **Proprietà intellettuale dei risultati**

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

## **Articolo 10**

### **Trattamento dei dati personali**

I dati trattati in esecuzione della presente convenzione, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali

nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

## **Articolo 11**

### **Durata, rinnovo e recesso**

La presente Convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per una sola volta per un ulteriore periodo triennale, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R (o tramite Posta Elettronica Certificata).

## **Articolo 12**

### **Controversie**

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

## **Articolo 13**

### **Spese**

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.

L'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 23/1/2004.



La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli artt. 6 e 12 della presente Convenzione.

Il Rettore  
dell'Università degli Studi di Trieste  
prof. Roberto Di Lenarda


Il Direttore Musei e Biblioteche  
del Comune di Trieste  
dr. Laura Carlini Fanfogna

---

Firmato digitalmente da Roberto Di Lenarda  
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE/0013090320  
Unità: AREA SERVIZI ICT  
Data: 31/03/2020 17:05:09

---

Firmato digitalmente da: CARLINI FANFOGNA LAURA  
Data: 01/04/2020 10:38:54



\*\*Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.